



## **COMUNE DI CUGGIONO** (Città Metropolitana di Milano)

### **CONTRATTO DI COMODATO D'USO**

L'anno duemilaventitre, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ tra il Comune di Cuggiono rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, dr. Roberto Uglietti - nato a Novara il 17.4.1967

e l'Associazione \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ rappresentato dal sig. /sig.ra \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_

Premesso:

- che la suddetta associazione non ha fini di lucro e svolge la propria attività statutaria nell'ambito del territorio comunale;
- che l'art. n. 34, comma 2 dello statuto comunale – adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 12.9.2000 prevede: “Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito”
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 8.10.2015 sono stati approvati gli indirizzi generali per la concessione in comodato d'uso gratuito di beni immobili di proprietà comunale
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 11.10.2023 si demandava al Responsabile del Settore Servizi alla Persona l'attivazione, previa pubblicazione di avviso pubblico, delle procedure di concessione in comodato del locale denominato “Sala Cornelli” sito a Castelletto in Via Cornelli n. 4, con annessi servizi igienici in uso comune alle altre sale presenti nella struttura.

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

1. Il Comune di Cuggiono, ai sensi dell'art. 1803 e ss. del Codice Civile, affida in comodato gratuito, all'Associazione \_\_\_\_\_ il locale denominato “Sala Cornelli” sito a Cuggiono in Via Cornelli n. 4, evidenziato nella planimetria, allegato A), con annessi servizi igienici in uso comune alle altre sale presenti nella struttura.
2. La convenzione ha la durata di 3 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, salvo recesso unilaterale anticipato da parte dell'ente per motivi di pubblico interesse. Il comodatario può rinunciare alla concessione con comunicazione scritta da inviare all'Ufficio Comunale Competente almeno 30 giorni di anticipo dalla data del previsto recesso. Il presente contratto di comodato potrà essere rinnovato fino ad un massimo di ulteriori tre anni complessivi, previa espressa conferma scritta tra le parti.
3. L'Associazione corrisponderà al Comune un importo forfettario annuo di 600,00 euro – a titolo di rimborso parziale delle utenze- da pagare entro il 15 dicembre di ogni anno.

4. L'Associazione si obbliga ad osservare ed a far osservare la maggior diligenza nell'utilizzazione dei beni concessi in modo da evitare qualsiasi danno e restituire i beni stessi nella condizione in cui sono stati consegnati.
5. L'Associazione risponde, in via diretta ed esclusiva, di danni a persone o cose e assume ogni responsabilità civile, penale ed economica derivante dall'uso del bene oggetto di comodato, e dall'operato anche emissivo, del personale da loro designato, o comunque di terzi impegnati a qualsiasi titolo dal concessionario. Pertanto l'Associazione per tutte le attività che effettuerà nei locali affidati in comodato esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.
6. L'Associazione si impegna alla stipula di specifica polizza di assicurazione per danni a persone, a cose o a terzi per tutta la durata del comodato d'uso.
7. L'Associazione dichiara espressamente che tutte le attività che svolgerà sono previste dal proprio statuto e si impegna a non destinare il bene a scopi differenti e a non concedere a terzi il godimento del bene, neppure temporaneo.
8. Il Comune assumerà l'onere delle utenze per l'energia elettrica e per l'acqua potabile. Restano a carico della Associazione le spese di pulizia dei locali.
9. L'Associazione provvederà agli interventi di manutenzione ordinaria limitatamente alle strutture concesse in comodato. Restano a carico del Comune tutti gli interventi di manutenzione straordinaria.
10. Alla scadenza della concessione in uso, l'immobile sarà restituito dal Concessionario al Comune di Cuggiono nello stesso stato in cui si trova all'atto della consegna, senza che il Concessionario pretenda alcun corrispettivo per eventuali migliorie e / o modifiche che il Concessionario avrà eventualmente effettuato nel frattempo a propria cura e spese, previo necessario consenso del Comune.
11. Nell'eventualità che dovessero verificarsi danni o inconvenienti di qualunque genere ai locali affidati in comodato che potessero arrecare pregiudizio a quanto affidato, l'Associazione si assume il compito di avvertire il Comune entro il più breve tempo possibile.
12. Il mancato rispetto da parte dell'Associazione degli obblighi di cui alla presente Convenzione potrà comportare la decadenza dall'assegnazione in uso dell'immobile, previa formale contestazione nei confronti del concessionario. Il Comune si riserva altresì la più ampia facoltà di revocare la concessione del presente comodato per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
13. L'Associazione dichiara espressamente di attenersi a tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, dall'Ufficio Tecnico Comunale o altro incaricato.
14. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme del codice civile.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per l'Amministrazione Comunale  
Il Responsabile

Per l'Associazione  
Il Presidente